



ADEMPIMENTI DA METTERE IN ATTO IN CASO DI PRESENZA DI AMIANTO

Il Decreto Ministeriale del 6 settembre 1994, emanato in applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, prevede che, dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto m.c.a.) in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti.

Tale programma implica mantenere in buone condizioni i m.c.a., prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifici un rilascio, accertare periodicamente le condizioni dei m.c.a.

Il proprietario o il legale rappresentante dell'immobile deve:

- designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i m.c.a.;
- tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei m.c.a.;
- garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei m.c.a.; a tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile;
- fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
- nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla ATS competente la quale può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.

L'articolo 1 della Legge Regionale 17/2003 estende l'obbligo da parte dei proprietari di immobili di comunicare alla ATS i dati relativi alla presenza di amianto in matrice compatta, come già stabilito dall'articolo 12 comma 5 della Legge 257/92 per l'amianto in matrice friabile.

Queste indicazioni sono ribadite dal Piano Regionale Amianto della Lombardia (D.g.r. n. VIII/1526 del 22 dicembre 2005) e dal "Protocollo per la gestione della segnalazione della presenza di amianto negli edifici" predisposto dalla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia.

La valutazione delle condizioni dei m.c.a. deve essere effettuata utilizzando l'Indice di Degrado (I.D.) per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento amianto (allegato alla D.D.G.S n. 13237 del 18 novembre 2008) o metodiche conformi alle previsioni del D.M. 6/9/94 per tutti i restanti m.c.a. Tale valutazione, sottoscritta da personale qualificato (quale ad es. tecnico con patentino regionale per l'amianto, responsabile di servizio prevenzione e protezione, ingegnere civile, architetto, geometra, ecc.), dovrà essere inoltrata alla ATS – UOC Salute e Ambiente, via Statuto 5, 20121 Milano.

Alla luce di quanto sopra esposto, il proprietario o il legale rappresentante dello stabile, ai sensi dell'art. 10 della L. 257/92, del D.M. 6/9/94, nonché della L.R. 17/2003, del Piano Regionale Amianto della Lombardia (PRAL - DGR VIII/001526 del 22/12/05) e della D.D.G.S n. 13237 del 18 novembre 2008, deve:

1. inviare le informazioni di cui all'Allegato 4 del PRAL secondo il modulo di notifica (Mod. NA/1);
2. effettuare la valutazione del rischio del manufatto secondo l'Indice di Degrado per le coperture in cemento-amianto e/o utilizzando metodiche conformi alle previsioni del D.M. 6/9/94 (per tutti i restanti m.c.a.) sottoscritta da personale qualificato;
3. rendere noto il nominativo della persona designata come responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive connesse al m.c.a.;
4. tenere un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei m.c.a.;
5. documentare l'avvenuta corretta informazione agli occupanti dell'edificio della presenza del manufatto, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
6. qualora, sulla base della valutazione di cui al punto 2, necessiti un intervento di rimozione o di incapsulamento, dovrà essere presentata alla ATS idonea documentazione.

Si rammenta che la mancata comunicazione alla ATS della presenza di materiali contenenti amianto è sanzionata dall'articolo 15 comma 4 della Legge 27 marzo 1992, n. 257 (per i m.c.a. in matrice friabile) e dall'art. 8 bis della L.R. 17/2003, come modificato dall'art.5 della L.R. 14/2012 per m.c.a. in matrice compatta. Inoltre l'inottemperanza agli obblighi previsti dal D.M. del 6 settembre 1994 relativamente alla manutenzione e controllo dei m.c.a., è sanzionata dall'articolo 15 comma 2 della Legge 27 marzo 1992, n. 257.